



Commissione 5^a Bilancio del Senato della Repubblica

OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE AS 1746

*(CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2020, N. 9, RECANTE MISURE
URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)*

Martedì 10 marzo 2020

In via preliminare, occorre considerare che il perimetro territoriale assunto dal decreto-legge come base della regolazione è stato ridefinito da ulteriori dPCM, con la relativa estensione della zona interessata alla sospensione della mobilità. Ne deriva la necessità di un adeguamento del decreto-legge in tal senso, anche con riferimento alla quantificazione delle risorse messe a disposizione per le misure che comportano oneri per lo Stato.

Peraltro, proprio in ragione del progressivo ampliamento, conseguente allo sviluppo epidemiologico, della *zona rossa*, sarebbe utile integrare la normativa con un meccanismo "aperto" di rinvio, salvo il progressivo adeguamento delle risorse con ulteriori disposizioni di urgenza.

Va tenuto presente che l'emergenza epidemiologica interviene in un contesto di "blocco produttivo" e ristagno di produttività che da anni continua a caratterizzare interi settori dell'economia italiana. L'impatto economico dell'emergenza sarà pertanto rilevante e duraturo, sui settori industriale, agricolo e dei servizi.

Ciò rende necessari interventi sul fronte bancario (con la sospensione delle rate dei finanziamenti e agevolazione del credito), su quello lavoristico (con estensione degli ammortizzatori sociali alle microimprese e ai lavoratori autonomi) e tributario. L'emergenza impone di rivedere i vincoli generali (*fiscal compact* compreso) con decisioni tempestive, in un'ottica generale che va oltre l'emergenza in atto.

L'anticipazione degli ordinari adempimenti fiscali su tutto il territorio nazionale può comportare anche l'anticipazione di un *picco lavorativo* coincidente con il

picco emergenziale sanitario. E' necessario di conseguenza l'effettivo approntamento di postazioni lavorative a distanza.

Le prime norme del decreto in esame formano due distinti gruppi: alcune perseguono la *ratio* di ridurre la mobilità dei cittadini e la loro presenza in luoghi pubblici, le altre mirano a erogare sostegni di tipo economico agli operatori (imprese). Quelle del primo gruppo dovrebbero essere generali e ricomprendere ogni adempimento di versamento (ad es. adempimenti bancari, previdenziali, amministrativi legati a licenze, concessioni e autorizzazioni, verbali di contravvenzione ecc.).

Dall'esame dell'articolo 10, commi 1-18 (Sospensione termini e notificazioni degli atti relativamente ai procedimenti giudiziari in corso), sembra emergere una criticità specifica in merito ai maggiori oneri che potrebbero determinarsi, una volta concluso il periodo di vigenza delle disposizioni in esame. L'articolo dispone una sospensione generalizzata nello svolgimento dei procedimenti giudiziari (con le eccezioni previste) e relativa moratoria degli atti procedurali (notificazioni, udienze etc.) nonché la temporanea sospensione di tutti gli effetti inerenti ai termini di prescrizione e decadenza, della giustizia ordinaria (civile o penale), amministrativa e contabile, nei quali siano comunque interessate persone fisiche residenti nei comuni di cui al dPCM 1° marzo 2020.

La criticità sta nel fatto che, una volta terminati gli effetti di tale disposizione, si possa determinare un maggior carico a danno degli uffici giudiziari, in termini di maggior fabbisogno per funzionamento, anche per l'esigenza di provvedere al reperimento di risorse umane e strumentali aggiuntive rispetto a quelle già previste ai sensi della legislazione vigente.

A tale proposito, infatti, nella stessa relazione tecnica si legge che la medesima copertura degli adempimenti per l'anno in corso sarà assicurata nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, anche in relazione alle eventuali maggiori attività di notifica degli atti giudiziari connesse alla temporanea sospensione dei termini processuali negli uffici giudiziari delle Regioni in cui insistono i Comuni interessati dall'emergenza.

A tale riguardo potrebbe essere proposta - ovviamente non in materia penale - una misura di incentivo alla composizione bonaria delle pendenze giudiziarie (riduzione delle spese di giudizio, riduzioni di sanzioni amministrative), al fine di compensare i potenziali effetti della disposizione di cui al citato articolo 10 con strumenti deflattivi del contenzioso.

Tale finalità potrebbe essere perseguita anche mediante un provvedimento normativo *ad hoc*.

Un'osservazione, avanzata dagli Uffici parlamentari e da condividere, riguarda il comma 3 in merito al rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 marzo 2020, delle udienze di tutti i processi civili in cui le parti, o i loro difensori, sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all'allegato 1 al dPCM 1° marzo 2020.

Considerato che la disposizione si applica a tutti i procedimenti civili pendenti sul territorio nazionale, si potrebbe condividere l'impostazione secondo cui venga concessa la facoltà di rinuncia da parte dei difensori o delle parti al rinvio

dell'udienza, tenuto conto della possibilità per l'avvocato di farsi sostituire nell'udienza e per la parte di non essere presente alla udienza stessa. Sarebbe inoltre opportuno chiarire se il rinvio d'ufficio delle udienze a data successiva al 31 marzo 2020 di tutti i processi civili in cui le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei già menzionati comuni riguarda o meno anche i procedimenti urgenti, al fine di una maggiore chiarezza del disposto normativo.

In materia di pubblico impiego, è assolutamente condivisa la specificazione che il periodo di malattia o di quarantena con sorveglianza attiva venga equiparata al ricovero ospedaliero, senza quindi far decorrere le decurtazioni salariali previste in caso di malattia ordinaria, e che le assenze dovute a provvedimenti di contenimento del rischio di contagio vengano considerate sul piano retributivo come presenza a tutti gli effetti (ad eccezione dell'indennità sostitutiva di mensa).

Si rileva come, con questo provvedimento, venga colmata una lacuna normativa relativa al caso di assenza forzata dal servizio per ordine della pubblica Autorità, con l'assoluta indipendenza dell'impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, e si richiama l'attenzione sull'opportunità di una stesura che non si presti ad una applicazione disomogenea sul territorio nazionale.

L'assunzione di iniziative immediate e straordinarie non deve né può essere limitata ai Comuni e alle Regioni interessati dai focolai dell'infezione, in quanto i danni che lavoratori e imprese subiscono non sono, purtroppo, circoscrivibili a tali aree.

Il CNEL sottolinea con fermezza che l'emergenza deve essere affrontata tenendo conto di un orizzonte di lungo periodo, non soltanto attraverso l'introduzione di misure urgenti, pur condivise, intraprese durante la crisi epidemiologica. L'emergenza in corso mette in luce gli effetti drammatici di un processo di riduzione del finanziamento del sistema di investimenti pubblici durato molti anni e di una composizione della spesa pubblica inefficace.

Non si può ignorare, al riguardo, come l'attuale emergenza sanitaria evidenzia agli effetti di una serie di riforme che, orientate ad un mercato ~~anche se confuso~~ decentramento, ha spesso favorito il sistema privato rispetto a quello pubblico.

Il CNEL ha a tal fine più volte sottolineato, da ultimo nel parere sulla legge di bilancio 2020, che è diventato urgente definire un insieme di interventi mirati alla domanda aggregata, e in particolare agli investimenti, che vanno sbloccati soprattutto nei settori strategici sanitario, socioassistenziale, dell'istruzione e della ricerca, per mettere in moto il Paese lungo tre direzioni: innovazione, crescita ed espansione del mercato interno. L'altra variabile che con gli investimenti compone la domanda aggregata, il consumo, è una leva che risente rigidamente di un processo di concentrazione della distribuzione del reddito, in corso da anni, e da una dinamica che senz'altro è risultata compressa a causa del meccanismo dei mancati rinnovi contrattuali.

L'aver costruito nel decennio passato un sistema macroeconomico sostenuto sostanzialmente dalla dinamica delle esportazioni e aver poggiato su di esse la debole ripresa messa in moto dopo la grande crisi, pone oggi in evidenza tutta la

fragilità del Paese. Si calcola che nel solo mese di gennaio le esportazioni italiane verso la Cina siano scese del 12%, sia per la contrazione dei consumi interni che per le restrizioni imposte ai flussi commerciali (proiezioni Coldiretti su dati Istat). I dati di febbraio e marzo saranno certamente peggiori.

Per dare un'idea dell'impatto della crisi in corso, basti ricordare che nel 2019 si è segnato un *record* storico delle esportazioni agro-alimentari italiane in Cina per un valore pari a 460 milioni di euro. Le organizzazioni del settore agricolo chiedono pertanto un intervento delle autorità nazionali ed europee per impedire l'assunzione di pratiche immotivate - ad esempio certificazioni sanitarie richieste su merci come frutta e verdura provenienti dall'Italia - che avranno l'effetto certo e immediato di ridurre le quote di mercato italiane.

Il decreto in esame, al capo II, affronta il tema del sostegno all'occupazione. Con riferimento agli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti, va segnalato che la risposta in termini di risorse e di strumenti non è assolutamente adeguata a fronteggiare gli effetti di lungo periodo della crisi. L'intervento della cassa integrazione in deroga era d'altronde già di per sé insufficiente al momento dell'adozione del decreto-legge in cui l'attenzione era concentrata sulle c. d. zona rossa e zona gialla.

Vi è necessità di un ripensamento integrale delle misure che devono riguardare tutto il territorio nazionale.

Per scongiurare il rischio concreto di indurre i datori di lavoro a scelte drastiche, con conseguenze deleterie sui livelli occupazionali. Sempre con riferimento alle misure sulla cassa integrazione, è impellente l'esigenza di semplificazione delle procedure, che trova una risposta solo parziale nelle norme del decreto-legge: un accesso più snello ai trattamenti ordinari per i datori di lavoro è un obiettivo che merita di essere perseguito, e su questo fronte le parti sociali possono fornire il loro apporto, prevedendo un ruolo attivo degli enti bilaterali sul territorio per favorire l'accesso agli strumenti previsti, anche eventualmente nella direzione dell'integrazione del trattamento economico.

Le parti sociali sottolineano peraltro che l'introduzione di semplificazioni procedurali per le imprese che intendono accedere alla cassa integrazione ordinaria e all'assegno ordinario, prevista con lo scopo condivisibile di rendere più agevole l'*iter* di accesso in una fase emergenziale, rischia tuttavia di rendere impossibile monitorare l'utilizzo dello strumento e denunciarne eventuali abusi. Si auspica pertanto la previsione di forme di verifica a consuntivo, e si ritiene necessario consentire l'accesso alla CIG e al FIS in deroga ai vigenti requisiti (vincoli di accesso, tetti, periodi neutralizzati) in tutte le zone che sono state interessate da ordinanze, a maggior ragione in considerazione della capienza dei fondi.

Dubbi sull'efficacia, alimentati dal complicato *iter* burocratico che richiede l'adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione, sono avanzati a proposito della possibilità, prevista per le sole imprese delle zone focolaio, di accedere alla cassa integrazione ordinaria interrompendo il trattamento salariale integrativo straordinario.

L'articolo 14, comma 1, prevede infatti un meccanismo per cui le imprese che stanno utilizzando la cassa straordinaria - previa sospensione degli effetti del provvedimento di autorizzazione della CIGS da parte del Ministero del lavoro - possono richiedere all'INPS l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria per le unità produttive di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020. Il procedimento potrebbe essere molto semplificato invertendo gli adempimenti.

La norma prevede che l'INPS può autorizzare la CIGO solo a seguito della sospensione del decreto di autorizzazione della CIGS. Si deve osservare, al riguardo, quanto segue: il MLPS verosimilmente deve ancora autorizzare parte delle istanze di CIGS per il periodo in esame, per cui non c'è ancora un provvedimento da sospendere; gli interventi di CIGS di molte imprese coinvolgono più unità produttive che insistono in più Province/Regioni del territorio nazionale, per cui i provvedimenti ministeriali dovranno essere solo parzialmente sospesi nella loro efficacia.

La sospensione del provvedimento richiede un'istruttoria amministrativa da parte ministeriale per verificare che vi siano i requisiti richiesti dalla normativa. Analoga istruttoria dovrà effettuare l'INPS per autorizzare la CIGO.

Non è chiaro se il provvedimento ministeriale deve essere sospeso dal MLPS d'ufficio - con ricerca tra migliaia di domande - oppure su istanza del datore di lavoro, che è così gravato di un duplice adempimento: istanza al MLPS per la sospensione della CIGS e istanza all'INPS per l'autorizzazione della CIGO, con allungamento dei tempi per l'effettivo utilizzo del sostegno al reddito, ammesso che le istruttorie delle due Amministrazioni diano gli stessi esiti di accoglimento.

Tutto ciò premesso, si potrebbe notevolmente semplificare il procedimento prevedendo che l'impresa che ha in corso interventi di CIGS nei territori indicati dalla normativa presenti una sola istanza all'INPS per l'autorizzazione della CIGO.

L'INPS, verificati i presupposti, autorizza il trattamento e trasmette il decreto al Ministero, il quale provvede a sospendere - in tutto o in parte - l'efficacia del provvedimento di CIGS già emesso oppure terrà conto del provvedimento INPS nell'emissione del provvedimento a conclusione del procedimento amministrativo per l'autorizzazione della CIGS.

L'articolo 16 interviene su un tema caro al CNEL, che ha al suo interno attivato una Consulta specifica che elabora proposte sui temi del lavoro autonomo e professionale.

Viene istituita una indennità mensile di 500 euro, fino a un massimo di tre mesi, in favore dei lavoratori autonomi, dei collaboratori coordinati e continuativi e degli agenti rappresentanti. Su tale indennità il CNEL esprime posizioni di generale apprezzamento e, insieme, di cautela.

Apprezzamento, perché il legislatore interviene in un settore nel quale - come sottolinea da tempo la Consulta costituita in seno al CNEL - nell'attuale quadro normativo non sono previsti strumenti di sostegno al reddito né altre forme di ammortizzatore sociale che possano sostenere le categorie del lavoro autonomo

nel caso di ingenti decurtazioni del reddito dovute agli andamenti del ciclo economico generale o ad una crisi del comparto.

Perplessità vengono piuttosto manifestate in merito alla estensione generalizzata della tutela a tutte le professionalità della "galassia" del lavoro autonomo, senza tener conto delle differenze esistenti anche solo in termini di reddito e soprattutto senza alcuna relazione rispetto al reddito percepito nei mesi precedenti l'emergenza sopravvenuta.

Il limite della misura consiste in sostanza nella elargizione di *una tantum*, peraltro priva di contribuzione figurativa, plausibilmente foriera di iniquità, mentre il CNEL da tempo chiede per i lavoratori della categoria l'introduzione di uno strumento di sostegno sperimentale nel quale sia garantita la corrispondenza tra contribuzione e prestazione erogata.

L'indennità prevista dall'articolo 16 appare comunque come un primo intervento che può aprire un dibattito per una riforma strutturale ormai improcrastinabile.

Il mondo del lavoro autonomo segnala, peraltro, la criticità dell'esclusione dal beneficio dei professionisti iscritti alle loro casse private di previdenza. Limitare l'indennizzo ai soli lavoratori iscritti all'INPS è discriminatorio, poiché le risorse provengono dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che è finanziato con risorse pubbliche e dunque derivanti anche dalle tasse pagate dai liberi professionisti e dalle stesse casse previdenziali private.

Con riferimento a questa platea, dovrebbe essere consentito l'intervento delle stesse in deroga ai regolamenti vigenti, per far sì che le casse di previdenza possano sostenere gli iscritti che risultano impediti a lavorare per effetto delle misure adottate.

Molto positiva la misura prevista all'articolo 17, sul riconoscimento di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per i casi di pregiudizio derivante dalle ordinanze emanate dal Ministero della salute; tuttavia tale strumento, con il quale si fornisce una risposta ad una importante platea di lavoratori che rischiano di essere privi di ogni forma di garanzia reddituale, non può limitarsi alle tre Regioni indicate nel provvedimento, né a un solo mese di durata.

Sarebbe utile estenderne la misura a tutte le Regioni, e includere le società partecipate nonché le aziende speciali.

L'articolo 18, che prevede l'ampliamento dei massimali degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico per i *personal computer* e relativi servizi informatici, non presenta elementi di rilevante criticità, in quanto le pubbliche amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli acquisti previsti dalla norma con le risorse disponibili a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa.

A tale riguardo potrebbe essere proposta anche qualche misura di incentivazione al ricorso a convenzioni tra amministrazioni con caratteristiche omogenee per lo sviluppo del lavoro agile e l'istituzione di una cabina di regia a carattere tecnico.

Riguardo alla carenza di organico in ambito medico-sanitario, il CNEL ritiene utile sottolineare che una possibile soluzione al problema può rinvenirsi

nell'assunzione con contratti di lavoro autonomo o di somministrazione, più che con il richiamo di personale in quiescenza.

L'art. 23 prevede il ricorso a contratti di lavoro autonomo (non lavoro pubblico subordinato), in deroga alle norme restrittive poste dai cosiddetti decreti Renzi modificati dalla legge Madia in senso ancor più restrittivo, e all'art. 7 del d.lgs. 165/2001, anche con riferimento a *ex* dipendenti della PA, personale in quiescenza etc. Trattarsi di un reclutamento emergenziale che, a tempo determinato, consente il potenziamento dei presidi sanitari con contratti di lavoro per i quali sono espressamente derogati i limiti introdotti dalla legislazione previgente in una ottica di *spending review*.

L'articolo 29 mira ad ovviare alle conseguenze della disposizione generale che ha sospeso, per motivi di prevenzione sanitaria, lo svolgimento di tutti concorsi pubblici e dispone l'avvio del corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2019-2022, cui sono ammessi, *ex lege*, i laureati in medicina e chirurgia aventi titolo a partecipare al concorso ancorché non svolto. La norma include una serie di cautele volte all'utilizzo di queste risorse limitatamente al supporto assistenziale e vietando compiti vicari delle figure strutturate. Quanti verranno concretamente ammessi al corso potranno svolgere l'esame prescritto alla prima sessione utile (al momento il divieto di procedere a concorsi è *sine die*). La norma appare pertanto in linea con i canoni dell'urgenza ed apporta deroghe compatibili con le norme sull'abilitazione all'esercizio dell'arte medica.

La Relazione CNEL 2019 al Governo ed al Parlamento sui servizi erogati dalla PA ha messo in evidenza, sulla base delle analisi prodotte dall'*Oecd Health Statistics* che la spesa sanitaria totale (pubblica e privata) in percentuale del Pil è scesa in Italia progressivamente, e si colloca ormai al di sotto della media europea (8,9% vs 9% nel 2017). In termini di spesa *pro-capite* secondo questa fonte l'Italia si colloca addirittura in prima posizione tra i paesi più poveri dell'Europa (\$ 3.391 vs \$ 3.978). Ancora peggiore risulta la situazione se confrontiamo l'Italia con i paesi del G7, rispetto ai quali si colloca all'ultimo posto per la spesa pubblica e al secondo per la spesa di tasca propria.

Dallo scorso anno, per quanto riguarda il finanziamento del sistema, si è avviato un percorso di rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

Valutando le variazioni delle poste finanziarie relative alla sanità e al sociale nel complesso, il finanziamento aggiuntivo previsto dalla legge di bilancio in vigore nel triennio 2020-2022 è di circa 7,5 miliardi di euro, suddivisi in 3,5 miliardi per il fondo sanitario (2 miliardi per il 2020 e 1,5 per il 2021), in 2 miliardi per l'edilizia e 739 milioni per l'abolizione del superticket (185 milioni per il 2020 e 554 per il 2021). Un altro miliardo e 260 milioni è stanziato per una serie di misure che vanno dalla farmacia dei servizi alle specializzazioni mediche, al sostegno alla disabilità e ad altre voci minori, per un totale di un ulteriore miliardo e 260 milioni di euro, sempre nel triennio.

Rispetto al tema del personale in organico, da tempo i sindacati denunciano le carenze: secondo l'ANAO la carenza è di 46.000 operatori di cui 10.000 medici specialisti.

Del personale in servizio il 54% ha più di 55 anni. La maggioranza dei medici sono occupati negli ospedali (specialisti nell'area medica con 140,9 unità per 100mila abitanti, seguiti dall'area chirurgica, 98,7 per 100mila) e dai medici generalisti (89,2 per 100mila). Per quest'ultimo dato l'Italia si colloca al sesto posto nell'UE. Ancor meno numerosi risultano rispetto agli *standard* gli infermieri, con un rapporto con la popolazione notevolmente inferiore alla media dell'UE (8,5 per 1.000 abitanti nella media UE contro i 5,8 in Italia).

In questo quadro, come noto la riforma cosiddetta "quota 100" ha introdotto la possibilità di andare in pensione anticipatamente rispetto alle norme in vigore, che ha provocato e sta provocando un aumento dei pensionamenti e dunque un netto peggioramento della situazione; ANAO stima che nel 2025, anche grazie a quota 100, si arriverà ad una carenza di 17.000 medici specialisti.

Per quanto riguarda gli accessi alla professione, secondo i calcoli dell'Associazione Liberi Specializzandi in Italia esistono circa 7.000 medici abilitati (ovvero che hanno sostenuto l'esame di Stato) ma che non sono né specializzati né formati per diventare medici di famiglia, e che non accedono alla seconda parte della formazione necessaria alla professione. Secondo i dati del Ministero dell'istruzione, nell'anno accademico 2017/18 i posti disponibili nelle scuole di specializzazione erano 7.164, a copertura di meno dell'80% dei 9.252 neo-laureati in medicina nell'anno precedente. L'entità del saldo negativo dipenderà dall'impatto finale di quota 100, ma gli entranti potrebbero coprire solo circa il 30% dei posti vacanti.

Considerando il fatto che medici e infermieri hanno un ruolo sempre più centrale nel governo della domanda di salute e nella gestione dell'assistenza sanitaria a tutti i livelli, il tema della entità del personale e del suo *turn-over* è ormai da al centro delle attenzioni, sia da parte sindacale, che da parte della gestione delle aziende sanitarie e delle Regioni, che anche a livello governativo.

È in base a ciò che la recente legge di bilancio ha disposto un incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, aumentando le risorse di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per le scuole di specializzazione.

Per quanto riguarda la formazione medica specialistica, la legge di bilancio dispone un ulteriore aumento delle risorse di 5.425 milioni per il 2020, di 10.850 per il 2021, di 16.492 per il 2022, di 22.134 milioni per il 2023 e di 24.995 a decorrere dal 2024.

In merito al precariato, si è intervenuti su quanto già previsto dalla legge di bilancio 2018, disponendo che il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individui i criteri ai quali gli istituti dovranno attenersi per l'attribuzione delle fasce economiche al personale assunto in fase di prima applicazione della norma. Ancora sul precariato, i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 20 della c.d. legge Madia, per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, vengono estesi anche a chi lavora nel SSN, estendendo fino al 31 dicembre 2022 la norma relativa alla disciplina transitoria di carattere generale che consente l'assunzione a tempo indeterminato

di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.

La disciplina riguarda anche il personale dirigenziale. In merito ai concorsi, vengono prorogati i termini per l'indizione delle procedure straordinarie, da concludere entro il 31 dicembre 2020.

Infine, allo scopo di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del SSN, la legge di bilancio autorizza la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenas per il supporto reso alle attività del Ministero della salute e delle Regioni, nonché all'Osservatorio nazionale ed agli osservatori regionali.

Purtroppo, le misure previste dalla legge di bilancio sono state scavalcate in termini di urgenza dalla emergenza in atto.

Ben vengano quindi le misure urgenti e provvisorie degli articoli 23 e 29 del dPCM 2 marzo 2020, che possono tamponare la difficile situazione del personale e delle strutture sanitarie in questi giorni.

L'articolo 20 non è suscettibile di interpretazione analogica in quanto si riferisce a specifiche procedure di internalizzazione o re-internalizzazione nei ruoli del personale ausiliario nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti già disposte dalla legge. Esso mira unicamente a consentire il perfezionamento dei contratti di lavoro e la loro decorrenza dal 1° marzo, nonostante la disposta chiusura delle scuole, presumibilmente per consentire l'effettuazione delle prestazioni di igienizzazione straordinaria degli edifici scolastici.

L'articolo 35, che prevede "Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti", introduce una revoca del potere di ordinanza ai sindaci (ma non alle Regioni) che non è diffusamente illustrata nella Relazione.

Sfuggono le ragioni che inducono ad una generalizzata revoca dei poteri di urgenza dei sindaci in relazione all'emergenza in atto, che potrebbe impedire la tempestività di provvedimenti che dovessero rendersi necessari per eventualità non considerate dalle decisioni centrali (ad es. l'esodo di cittadini dal nord ai comuni del sud) o anche imprevedibili al momento.

Il CNEL segnala con preoccupazione che la gravità e la lunghezza della crisi in corso avranno impatti determinanti nei settori del commercio, pubblici esercizi e trasporti. Le disposizioni emanate impattano direttamente sul settore delle imprese di trasporto e della logistica e allarmano, comprensibilmente, i rappresentanti di categoria, che invitano a superare l'incongruenza che si registra tra le regolamentazioni introdotte a livello nazionale e regionale.

Su quest'ultimo punto il CNEL segnala di aver costituito, in accordo con Confetra in quanto principale associazione di categoria, un gruppo di lavoro dedicato alla logistica, settore che con 100mila imprese e un milione e mezzo di addetti

produce 85 miliardi di euro di fatturato e rappresenta, nelle sue diverse espressioni a livello nazionale e locale, il raccordo tra manifattura e commercio.

Il gruppo di lavoro dovrà raccogliere le istanze degli operatori ed elaborare proposte idonee sia a supportare le scelte del Governo nel fronteggiare l'emergenza, sia il lavoro della *task force* che Confetra ha chiesto di attivare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'intento è di ricondurre ad omogeneità e coordinamento i tanti attori istituzionali che operano lungo la filiera del trasporto merci, così da avere disposizioni e comportamenti coerenti su tutta la rete - stradale e ferroviaria - e tutti i nodi - portuali e aeroportuali - nazionali.

Il gruppo di lavoro ha l'obiettivo non solo di contribuire a superare l'emergenza, ma di individuare le azioni concrete da introdurre per agire sui fattori strutturali ed evitare il blocco del sistema.

Le misure imposte per contenere il contagio non possono, infatti, che potenziare le criticità già evidenziate nei mesi scorsi dal CNEL nelle tre proposte di legge presentate alla Camera (C. 2086, C. 2087, C. 2088) per la semplificazione normativa del sistema della logistica italiana.

Le inefficienze nelle procedure operative all'interno del sistema comportano una perdita annua stimata in oltre 30 miliardi di euro, penalizzando gli operatori nazionali nel confronto con i concorrenti esteri.